

Documentazione per l'attività consultiva del Comitato per la legislazione



Disposizioni in materia di conflitti di interessi A.C. TU 702

Dossier n° 79 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo 3 novembre 2020

| Informazioni | emali | atti di | riforimento |
|--------------|-------|---------|--------------|
| miormazioni | Sugii | atti ui | riieriinento |

| A.C. | TU 702 |
|----------------------------|---|
| | |
| Titolo: | Disposizioni in materia di conflitti di interessi |
| Iniziativa: | Parlamentare |
| Iter al Senato: | No |
| Numero di articoli: | 22 |
| Date: | |
| adozione quale testo base: | 6 ottobre 2020 |
| Commissione competente : | I Affari costituzionali |
| Sede: | referente |
| Stato dell'iter: | All'esame della Commissione in sede referente |

Contenuto

Il 29 maggio 2019 la I Commissione della Camera dei deputati ha avviato l'esame in sede referente delle proposte di legge, di iniziativa parlamentare, presentate per la modifica della disciplina dei conflitti di interessi (A.C. 702 Fiano, A.C. 1461 Macina, A.C. 1843 Boccia). La proposta di legge Fiano A.C. 702 riproduce il testo approvato dalla Camera dei deputati nel corso della scorsa legislatura e di cui il Senato non ha concluso l'esame.

Nella seduta del 6 ottobre 2020 è stato adottato un **testo unificato** per il seguito dell'esame, composto di **22 articoli e 116 commi**.

Il testo unificato – sostituendo quasi integralmente la vigente legge sul conflitto di interessi (n. 215 del 2004) – interviene su diversi ambiti: reca misure più stringenti in materia di conflitti di interessi per i titolari di cariche di governo nazionale, cui sono equiparati i componenti delle autorità amministrative indipendenti ai fini dell'applicazione delle previsioni introdotte dalla legge; tali misure sono applicate anche ai titolari di carica di governo regionale (a tal fine il testo modifica la legge 165 del 2004 che reca i principi fondamentali per le Regioni da attuare ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione) e ai titolari di cariche locali (da attuare con la delega legislativa prevista dal testo con riferimento ai Comuni con più di 100.000 abitanti); amplia i casi di ineleggibilità alla carica di deputato e senatore e di consigliere regionale; prevede nuove norme in materia di ineleggibilità dei magistrati e disposizioni riguardanti il regime normativo da applicare ai magistrati che si sono candidati alle elezioni; reca una delega al Governo per la definizione di una disciplina più stringente per la prevenzione e il contrasto dei conflitti di interesse nella pubblica amministrazione, affidando all'ANAC specifici poteri di intervento e sanzione e prevedendo maggiori forme di trasparenza rispetto al quadro normativo vigente; amplia le ipotesi di inconferibilità degli incarichi (attualmente disciplinate dal D.Lgs. n. 39/2012), unitamente a limiti alla possibilità di cumulare ruoli in organi amministrativi e di controllo in società a controllo pubblico e all'estensione dell'ambito soggettivo delle norme in materia di conflitti di interessi.

Di seguito il dettaglio dei singoli articoli e l'approfondimento per specifiche disposizioni.

L'articolo 1 detta i principi generali della materia.

L'articolo 2 delinea l'ambito soggettivo di applicazione (in particolare sono definiti titolari di cariche politiche i titolari di cariche di governo nazionali - Presidente del Consiglio, vicepresidente del Consiglio, ministri, sottosegretari, commissari straordinari - e regionali - presidenti delle regioni e delle province autonome, componenti delle giunte -, membri del Parlamento e dei consigli regionali; titolari di cariche locali - presidente della provincia e i componenti del consiglio provinciale, il sindaco metropolitano e i componenti dei consigli metropolitani, il sindaco e i componenti dei giunta comunale dei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti).

L'articolo 3 definisce il conflitto di interessi (tutti i casi in cui il titolare di una carica politica sia portatore di un interesse privato idoneo a compromettere l'imparzialità necessaria all'adempimento degli specifici compiti a cui il titolare della carica è preposto o ad alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza).

In base **all'articolo 4**, relativamente alla disciplina per la prevenzione del conflitto di interessi di titolari di cariche di governo (e soggetti ad essi assimilati) il testo pone in particolare in capo all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato (AGCM) le funzioni di controllo, vigilanza e sanzione previste. In particolare, all'AGCM sono attribuite funzioni "rafforzate" rispetto alla normativa vigente che si concentra principalmente sulla fase preventiva e sugli obblighi di dichiarazione/astensione del titolare di cariche di governo. Rimangono in capo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i compiti di controllo sulle imprese del settore delle comunicazioni al fine di evitare che queste pongano in essere comportamenti che forniscano un sostegno privilegiato al titolare di cariche di Governo.

Il testo definisce due fattispecie principali di incompatibilità (generale e patrimoniale) peri titolari di cariche di governo nazionali. Rientrano, ai sensi dell'articolo 5, nell' incompatibilità generale: a) qualsiasi ufficio o carica pubblica, diverso dal mandato parlamentare, non ricoperto in ragione della funzione di governo svolta; b) qualsiasi carica, ufficio o funzione, comunque denominata, ovvero l'esercizio di compiti di gestione in enti di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, organismi di diritto pubblico, consorzi, nonché aziende speciali e istituzioni degli enti locali ed in enti senza fini di lucro sottoposti a vigilanza e a controllo da parte del governo statale ovvero del governo regionale o locale, ad eccezione di quelli ricoperti in ragione della funzione di governo svolta; c) l'esercizio di attività professionale o di lavoro autonomo, di qualsiasi natura, anche se gratuita, in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, svolta in favore di soggetti pubblici o privati; d) qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico o privato. Si prevede inoltre l'incompatibilità con tali cariche o attività anche se svolte o ricoperte all'estero. I titolari delle cariche di governo nazionali iscritti ad albi o elenchi professionali sono sospesi di diritto dai relativi albi o elenchi per tutta la durata della carica. I dipendenti pubblici e privati che assumono una carica di governo nazionale sono collocati in aspettativa o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le rispettive norme.

In base **all'articolo 6** è prevista l'incompatibilità patrimoniale con la proprietà, il possesso o la disponibilità di partecipazioni, da parte del titolare della carica, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, superiori al 2% del capitale sociale di un'impresa che: a) svolga la propria attività in regime di autorizzazione o concessione rilasciata dallo Stato, dalle regioni o dagli enti locali, b) sia titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di monopolio; c) operi nei settori della difesa, del credito, dell'energia, delle comunicazioni, dell'editoria, della raccolta pubblicitaria o delle opere pubbliche o svolga altra attività di interesse nazionale. Vi è incompatibilità patrimoniale, anche quando l'Autorità rilevi una palese concentrazione di interessi patrimoniali e finanziari del titolare della carica di governo nazionale nel medesimo settore di mercato tale da interferire con l'imparzialità necessaria all'adempimento degli specifici compiti a cui il titolare della carica è preposto o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

L'articolo 7 dispone in merito agli obblighi di dichiarazione. Si dispone, in particolare, che all'Autorità competa l'adozione di atti di accertamento - a partire dalle attività connesse alle dichiarazioni trasmesse dai titolari delle cariche di governo, alla verifica delle incompatibilità e dell'attuazione delle altre misure previste dalla legge - cui seguono provvedimenti sanzionatori in particolare nei casi di mancato adempimento degli obblighi di dichiarazione nei termini previsti, di mancato rispetto dell'obbligo di astensione, di mancata opzione tra le cariche e le funzioni incompatibili, di mancata vendita o ricorso al mandato fiduciario in caso di incompatibilità patrimoniale. In tali casi è pubblicata notizia nella Gazzetta Ufficiale e l'interessato decade di diritto da ogni ufficio, carica o attività pubblica incompatibili con la carica di governo; per le restanti cariche, funzioni e attività, incluse quelle di natura privatistica, si applicano le previsioni sul mandato fiduciario (in caso di mancata attuazione di queste ultime o di mancata vendita dei beni e delle attività patrimoniali rilevanti entro il termine prescritto, è nominato un commissario ad acta per l'attuazione delle misure).

L'articolo 8 tratta dell'obbligo di astensione. I titolari di cariche di governo hanno l'obbligo di astensione dalla partecipazione a qualsiasi decisione che riguardi l'interesse in conflitto. È fatta eccezione per la controfirma degli atti del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 89 della Costituzione. È inoltre disposta la nullità degli atti adottati dal titolare della carica di governo in violazione degli obblighi di astensione. Tuttavia, il Consiglio dei ministri può convalidare tali atti per ragioni di interesse generale. Specifiche sanzioni sono altresì previste nei confronti delle imprese che hanno conseguito vantaggi dagli atti adottati dal titolare della carica di governo in una situazione di conflitto di interessi. Se l'impresa svolge la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione dello Stato, l'Autorità può disporre la decadenza dell'atto di concessione o di altro atto di assenso di amministrazioni pubbliche.

L'articolo 9 disciplina il procedimento per l'accertamento della sussistenza di cause di incompatibilità generale e le relative sanzioni. L'articolo 10 disciplina il procedimento per l'accertamento della sussistenza di cause di incompatibilità di carattere patrimoniale e le relative sanzioni. L'articolo 11 detta la disciplina del mandato fiduciario. In particolare, a seguito di un procedimento l'Autorità invita all'opzione tra le cariche nel caso di incompatibilità generale. In caso di mancata opzione, l'interessato decade di diritto dall'incarico incompatibile con l'incarico di Governo. In caso di incompatibilità patrimoniale l'interessato conferisce le

attività indicate dall'Autorità ad una società fiduciaria, mediante mandato fiduciario senza rappresentanza. Il testo regola inoltre il 'pantouflage^[1]' dei titolari delle cariche di governo e dei soggetti ad essi equiparati. Viene definito in un anno dalla cessazione della carica il tempo massimo per non svolgere attività d'impresa o assumere incarichi presso imprese private o enti pubblici, se non previa una autorizzazione dell'Autorità che dovrà verificare l'insussistenza di conflitti di interessi e pronunciarsi entro un mese dalla richiesta. In caso di violazione l'Autorità applica una sanzione pecuniaria tra il doppio e il quadruplo del vantaggio economico ottenuto. Viene stabilito inoltre che il titolare della carica, il coniuge, i conviventi e i parenti entro il secondo grado non possano aggiudicarsi procedure ad evidenza pubblica per la conclusione di contratti pubblici di rilevanza comunitaria di lavori, servizi o forniture in ambiti rientranti nel settore di competenza della carica rivestita o in ambiti connessi. I contratti conclusi in violazione del divieto sono nulli, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'articolo 12 disciplina il regime fiscale delle operazioni poste in essere dalla società fiduciaria.

L'articolo 13 prevede le sanzioni per le imprese che abbiano beneficiato di un vantaggio in conseguenza della violazioni degli obblighi della legge.

L'articolo 14 riguarda l'ineleggibilità dei membri del Parlamento. Per quanto riguarda l'ineleggibilità dei membri del Parlamento, essa viene estesa anche ai sindaci e assessori dei Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti (i sindaci dei Comuni con popolazione superiore sono già ineleggibili), ai vice capi di gabinetto dei ministri, a tutti gli ufficiali delle Forze armate (ineleggibili limitatamente nella circoscrizione dove hanno prestato servizio). Per i magistrati viene innalzato da 6 mesi a 2 anni prima dell'accettazione della candidatura il periodo durante il quale non devono aver esercitato le proprie funzioni nella circoscrizione di elezione. Ai magistrati che sono stati eletti è precluso il rientro nei ruoli organici della magistratura di appartenenza. Inoltre, l'ineleggibilità viene estesa anche ai direttori e vicedirettori di testate giornalistiche nazionali. Viene rimodulata anche l'ineleggibilità dei rappresentanti in imprese in regime di autorizzazione o di concessione o finanziate con contributi pubblici, prevedendo l'ineleggibilità di tutti i dirigenti e dei consulenti legali, amministrativi e finanziari e comprendendo non solo le imprese in regime di autorizzazione o di concessione dello Stato, ma anche di tutti gli enti pubblici nazionali e di regioni e province autonome.

L'articolo 15 stabilisce l'ineleggibilità dei consiglieri regionali che abbiano la titolarità o comunque il controllo nei confronti di un'impresa che svolge esclusivamente o prevalentemente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato o dalla regione.

L'articolo 16 reca una delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari di cariche locali. I principi di delega prevedono l'attribuzione delle funzioni di vigilanza e controllo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato; l'individuazione delle situazioni di incompatibilità generale e patrimoniale; la decadenza dalla carica e la nullità dell'atto adottato in caso di violazione dell'obbligo di astensione; l'esclusione dell'applicazione della legge nei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti.

L'articolo 17 tratta delle Autorità indipendenti, disciplinando l'applicazione della legge anche a tali organismi.

L'articolo 18 prevede che gli organi di governo delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinino entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge le situazioni di conflitto di interesse uniformandosi ai principi contenuti nella legge.

L'articolo 19 reca una delega al Governo per la prevenzione e il contrasto dei conflitti di interesse nella Pubblica Amministrazione. I principi di delega prevedono l'affidamento all'Autorità nazionale anticorruzione dei poteri di intervento e sanzione; l'ampliamento della disciplina dell'inconferibilità; l'incumulabilità di ruoli in organi amministrativi e di controllo in più società a controllo pubblico.

L'articolo 20 contiene disposizioni finanziarie.

L'articolo 21 reca le abrogazioni previste dal provvedimento in esame.

L'articolo 22 dispone l'entrata in vigore della legge il 1° luglio 2021.

[1] Si tratta di un vincolo per tutti i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A., di non poter svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri (v. il comma 16-ter dell'articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001,

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Alcune disposizioni meritano di essere approfondite con riferimento al vigente sistema delle fonti; in particolare:

- il comma 3 dell'articolo 4 rimette a "specifiche linee guida emanate dal Garante per la protezione dei dati personali" le modalità di consultazione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato delle banche dati del sistema informativo della fiscalità; al riguardo si ricorda che le "linee guida" costituiscono allo stato nell'ordinamento una fonte atipica, infatti il Consiglio di Stato, nel parere del 6 luglio del 2016 sulle linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione previste dal codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016) ha invitato ad indicare nelle medesime con chiarezza il precetto normativo; analoghe considerazioni valgono per le linee guida previste dal successivo comma 6:
- il successivo comma 4 prevede la definizione delle modalità con le quali è garantita la piena conoscenza degli atti istruttori ai soggetti interessati con un regolamento adottato con DPR, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro della pubblica amministrazione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e con parere delle competenti commissioni parlamentari; in proposito si valuti l'opportunità di approfondire la riconducibilità della disposizione ad una delle tipologie di regolamento previste dall'articolo 17 della legge n. 400 del 1988; si segnala altresì dal punto di vista formale l'opportunità di correggere, all'ultimo periodo del comma 4 i refusi per cui si fa riferimento ai "testi e ai "decreti legislativi" anziché allo "schema di regolamento" e al "regolamento";

In sintesi, si ricorda che l'articolo 17 della legge n 400 del 1988 prevede:

- l'adozione *di* "regolamenti di esecuzione" delle leggi con DPR previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previo parere del Consiglio di Stato e registrazione della Corte dei conti (comma 1);
- l'adozione di "regolamenti di delegificazione" con DPR, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previo parere del Consiglio di Stato e delle commissioni parlamentari competenti, in materie già regolate dalla legge e previa autorizzazione della legge che fissa le norme regolatrici della materia (comma 2);
- l'adozione di regolamenti ministeriali e intereministeriali nelle materie di competenza di un ministro o di più ministri, previa autorizzazion della legge, parere del Consiglio di Stato e registrazione della Corte dei conti (comma 3):
- l'adozione di regolamenti di organizzazione dei ministeri con la medesima proceduraprevista per i regolamenti di delegificazione (comma 4-bis)
- il comma 7 dell'articolo 17 prevede che con DPCM, da emanare previo parere della Banca centrale europea, è disposta l'applicazione delle disposizioni della legge agli organi di vertice della Banca d'Italia e ai componenti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni; al riguardo, si segnala che, come ripetutamente affermato dal Comitato, il DPCM rimane allo stato, nel nostro ordinamento, una fonte atipica; si valuti inoltre l'opportunità di approfondire anche tenendo conto dello status di autonomia della Banca d'Italia come componente del Sistema europeo delle banche centrali l'effettiva portata normativa che tale DPCM potrebbe avere posto che già la norma prescrive che con il DPCM sia "disposta l'applicazione" delle disposizioni della legge, senza quindi, sembra desumersi, lasciare margini di modulazione di tale applicazione.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare:

- la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 include nella definizione di titolari di cariche politiche "i Commissari straordinari del Governo, di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400"; al riguardo si ricorda che, come più volte segnalato dal Comitato, i commissari straordinari sono in molti casi nominati con procedure atipiche e diverse da quelle previste dal citato articolo 11 (cioè nomina con DPR previa deliberazione del Consiglio dei ministri; si pensi, tra gli esempi recenti, ai commissari per interventi infrastrutturali previsti dall'articolo 4 dal decreto-legge n. 32 del 2019, cd "DL sbloccacantieri", e al Commissario per l'emergenza sanitaria istituito dall'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020, cd. "DL Cura Italia"); si valuti pertanto l'opportunità di chiarire se tutte le tipologie di commissari straordinari siano ricomprese nella definizione;
- il comma 2 dell'articolo 2 prevede l'applicazione delle disposizioni del provvedimento anche ai componenti delle "autorità indipendenti"; in proposito si segnala che non esiste allo stato nella normativa una definizione di "autorità indipendenti" tanto che il Consiglio di Stato ha rilevato nel parere n. 1081/2010 che "le autorità indipendenti danno vita a un mondo vario, che sfugge a ogni tentativo di definizione unitaria"; potrebbe pertanto risultare opportuno indicare espressamente le autorità alle quali si intende fare riferimento; tale indicazione dovrebbe risultare peraltro coerente con quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, che prevede l'equiparazione dei componenti di alcune autorità ai titolari di cariche di governo nazionali;

il comma 11 dell'articolo 4 prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni infligga all'impresa che ha sostenuto in modo privilegiato il titolare di cariche di governo "le sanzioni previste dalle disposizioni legislative richiamate al comma 9"; poiché il comma 9 richiama diverse disposizioni legislative (la legge n. 223 del 1990, la legge n. 249 del 1997, la legge n. 28 del 2000 e la legge n. 112 del 2004), si valuti l'opportunità di dettagliare meglio a quale tipologia di sanzioni si faccia riferimento, peraltro si rileva che l'articolo 2, comma 1, lettera g) della legge n. 112 del 2004, richiamato dal comma 9, risulta abrogato e il suo contenuto risulta confluito nell'articolo 2, comma 1, del Testo unico dei media audiovisivi (decreto legislativo n. 177 del 2005);

- alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 si valuti l'opportunità di specificare se per "regime di monopolio" si intenda il regime di monopolio legale previsto dall'articolo 9 della legge n. 287 del 1990 (vale a dire la riserva per legge di un monopolio) ovvero il più ampio concetto di monopolio economico per il quale però andrebbe introdotta un'apposita definizione;
- alla successiva lettera c) che indica alcune tipologie di attività economiche incompatibili con cariche di governo nazionale, si valuti l'opportunità di circoscrivere meglio il riferimento alle "opere pubbliche" e ad altra "attività di interesse nazionale";
- la lettera b) del comma 10 dell'articolo 7 prevede che in caso di mancato rispetto degli obblighi di dichiarazione il titolare di cariche di governo nazionali decade di diritto da ogni ufficio, carica o attività pubblica di cui all'"articolo 5, commi 1 e 2"; al riguardo, poiché sembra desumersi che non si intenda ipotizzare la decadenza dalle medesime cariche di governo nazionale, che pure sono richiamate nell'alinea del comma 1, si valuti l'opportunità di fare piuttosto riferimento all'articolo 5, commi 1, lettere a) e b), e 2; rimane peraltro un margine di dubbio come procedere per le tipologie di attività libero professionali di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 5 per le quali non appare applicabile l'istituto della decadenza; a tale proposito si valuti in particolare l'opportunità di chiarire se queste rientrino, insieme alle "attività di cui all'articolo 6" tra le "restanti cariche" e "funzioni" per le quali si prevede l'applicazione del mandato fiduciario in applicazione degli articoli 10 e 11 analoghe considerazioni valgono per la decadenza prevista in caso di mancato rispetto dell'obbligo di astensione di cui all'articolo 8, comma 5;
- in base all'articolo 7, comma 11, "la mancata presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 6 è punita con la reclusione da due a cinque anni"; al riguardo si rileva che il comma 6 sembra fare riferimento alle sole dichiarazioni sulla situazione patrimoniale presentate all'Autorità dal coniuge, dai parenti entro il secondo grado del titolare della carica di governo e dalle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico; sul punto si valuti l'opportunità di chiarire in termini inequivoci che sia questa la volontà del Legislatore, tenendo altresì conto del diverso trattamento rispetto alla mancata dichiarazione da parte del titolare di cariche di governo; in considerazione inoltre dell'entità della sanzione penale prevista andrebbe valutata l'opportunità di circoscrivere meglio le circostanze della "mancata presentazione";
- il comma 12 dell'articolo 8 così come i successivi commi 5 dell'articolo 9 e 5 dell'articolo 10 stabilisce la nullità degli atti adottati dal titolare della carica di governo in violazione di specifici obblighi recati dai medesimi articoli; al riguardo pur tenendo conto della possibilità, pure prevista, di convalida successiva di tali atti da parte del Consiglio dei ministri si valuti l'opportunità di approfondire come tale nullità possa essere configurata nei confronti di atti connessi al procedimento legislativo quali la deliberazione del Consiglio dei ministri di decreti-legge; andrebbe inoltre chiarito, con riferimento all'articolo 8, comma 12, se gli atti legislativi siano comunque esclusi in forza dell'esclusione dall'obbligo di astensione, al precedente comma 11, degli atti di cui all'articolo 89 della Costituzione in materia di controfirma degli atti del Presidente della Repubblica, che al secondo comma prescrive infatti la controfirma del Presidente del Consiglio sugli atti legislativi;
- l'articolo 14, comma 1, lettera c), stabilisce l'ineleggibilità, a determinate condizioni di "direttori e i vicedirettori di testate giornalistiche nazionali"; in proposito si osserva che la definizione di "testate giornalistiche nazionali" è ricavabile da quanto stabilito, ai fini dell'accesso ai contributi pubblici, dall'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 70 del 2017; tale definizione non ricomprende i quotidiani on line come definitivi invece dall'articolo 1, comma 3-bis, della legge n. 62 del 2001; sul punto si valuti l'opportunità di un approfondimento;

Con riferimento alle deleghe legislative conferite dall'articolo 16 e dall'articolo 19, si ricorda che il Comitato ha costantemente invitato ad evitare la sovrapposizione tra oggetti e principi di delega e che la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 170 del 2007) ha censurato l'inserimento di principi e criteri direttivi che lascino al libero apprezzamento del legislatore delegato la scelta tra le diverse opzioni; alla luce di questi parametri si valuti l'opportunità di approfondire:

- l'articolo 16, comma 2, lettere a) e b) che rimette in toto al legislatore delegato la definizione, per i titolari di cariche locali, dei compiti di vigilanza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'individuazione delle situazioni di incompatibilità
- l'articolo 19, comma 2, lettere *a*) e *b*), che rimette *in toto* al legislatore delegato la definizione dei poteri sanzionatori dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di conflitti d'interesse, senza individuare, ad esempio, parametri minimi e massimi dell'importo delle sanzioni.

Dal punto di vista della formulazione dei principi di delega si valuti l'opportunità di chiarire:

- all'articolo 16, comma 2, lettera c), se la decadenza della carica per i titolari di cariche locali operi nel senso che sia prevista, in analogia a quanto previsto per i titolari di cariche di governo nazionale, la decadenza dalle cariche incompatibili con quella locale ovvero si prospetti la decadenza dalla stessa carica locale:
- all'articolo 16, comma 2, lettera d), l'utilizzo dell'espressione "tale legge", posto che la ratio sembra comunque quella di ribadire quanto già affermato dall'articolo 2, comma 1, lettera e) e cioè che la disciplina in materia di conflitti di interessi non si applica comunque nei comuni inferiori a 100.000
- all'articolo 19, comma 2, lettere c) ed f) se con l'espressione "enti di diritto privato regolati o finanziati" si intende "enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni".

Con riferimento alle procedure di delega si segnala che il comma 3 dell'articolo 19 prevede una procedura di "doppio parere" parlamentare in base alla quale, in caso di mancato adequamento ai pareri parlamentari, il Governo reinvia i testi alle Camere con le osservazioni e con eventuali modificazioni e le Commissioni parlamentari competenti possono esprimersi "sulle osservazioni" del Governo entro il termine di dieci giorni; al riguardo, si ricorda che il Comitato ha costantemente rilevato che oggetto del secondo parere deve comunque essere lo schema di decreto legislativo nel suo complesso.